



Comune di Veggiano

Provincia di Padova

Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

Registro Generale n. 11 del 28-05-2020

Pubb. n° 345 del 28/05/2020

ORDINANZA

Ufficio: AFFARI GENERALI

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" CODIV-19. FLESSIBILITÀ DEI GIORNI ED ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATURA, BARBIERI, ESTETISTI, TATUATORI, TOELETTATURA ANIMALI ED ATTIVITA' DI COMMERCIO DI VENDITA AL DETTAGLIO.

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n° 10 del 18-05-2020;

VISTE:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV19"; - il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 che ha disposto che le disposizioni del decreto medesimo si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, in applicazione dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

CONSIDERATO che il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 aprile 2020 all'art.1 lett.dd) prevede che le attività commerciali non sospese sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni e raccomanda alle stesse l'applicazione delle misure di cui all'allegato n.5 "Misure per gli esercizi commerciali "tra le quali: accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per i locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che ha disposto che le disposizioni del decreto medesimo si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020, e restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previste dalle disposizioni del presente decreto;

VISTO che nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 è altresì disposto all'art. 1. c. gg) che le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM in parola;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020, n.42 del 24 aprile 2020 e n. 44 del 3 Maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza n.46 del 4 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto nella quale al punto 11 è previsto che " L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti;

VISTA l'Ordinanza n.48 del 17 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto nella quale al punto 6 "Servizi alla persona" si rimanda all'allegato 1) della medesima

ordinanza avente ad oggetto: “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura dell’attività economiche, produttive, ricreative”;

PRESO atto dell’art.3, comma 1, lettera d-bis), del Decreto Legge 14 luglio 2006, n.223, convertito in Legge e successive modificazioni che ha stabilito che le attività commerciali siano svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e chiusura, dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

PRESO atto dell’art. 2 punti 5 e 6 della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 28 che le attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, nel rispetto di tali limiti l’ esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere e che l’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni;

VISTA l’Ordinanza n.50 del 23 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto nella quale al punto 6 “Servizi alla persona” si rimanda all’allegato 1) della medesima ordinanza avente ad oggetto: “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”;

DATO ATTO che le Associazioni di categoria, in applicazione di protocolli di sicurezza, ritengono opportuno creare condizioni di lavoro più agevoli per le imprese di settore, a fronte di nuove modalità organizzative del lavoro prevedendo un’estensione dei giorni e degli orari di apertura fra gli altri degli esercizi di acconciatura, barbieri, estetica, tatuatori, toelettatura animali ed attività di commercio al dettaglio nella quale chiedono di poter emettere deroga facoltativa alla chiusura delle attività nei giorni di domenica e nella festività del 02 giugno oltre a garantire la flessibilità degli orari di apertura dalle 07:00 alle 22:00;

RITENUTO pertanto necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare, un’estensione dei giorni e degli orari di apertura degli esercizi di acconciatura, barbieri, estetica, tatuatori e commercio di vendita al dettaglio disponendo una deroga facoltativa alla chiusura delle attività nei giorni di domenica e nella festività del 02 giugno oltre a garantire la flessibilità degli orari di apertura dalle 07:00 alle 22:00 purché siano osservate le misure succitate nonché le disposizioni di cui all’Allegato A fino al 31.07.2020 (salvo ulteriori disposizioni in merito);

Sentite le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

fino al 31 luglio 2020, nel rispetto dei protocolli di sicurezza come disposti dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 comprensivo degli allegati e dall’Ordinanza n° 48 del 17 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto comprensiva degli allegati, **la deroga facoltativa degli esercizi di acconciatura, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatura animali, nonché delle attività degli esercizi di vendita al dettaglio, alla chiusura delle attività nei giorni di domenica e nella festività del 02 giugno p.v. e la flessibilità degli orari di apertura dalle 07:00 alle 22:00** secondo le condizioni di cui all’Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

COMUNICA

la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale Retenus e alla Protezione Civile, in via prioritaria per gli adempimenti conseguenti;

DA ATTO

che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Padova, al Comando dei Carabinieri di Mestrino, alle associazioni di categoria e avverte che ai sensi dell'art. 21 - ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio on line comunale.



Il Sindaco
arch. Simone Marzari